SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 251**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1988, n. 450.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il completamento del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare misure connesse ad interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di

operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche-funzionali e fruibili, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo, ivi compreso quello acquistato ai sensi del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazioni e modificazioni, è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dall'acquisto o dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, assicurano la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in lire 8.400 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 30 giugno 1989.

2. Per fronteggiare le residue necessità delle popolazioni colpite dall'evento bradisismico verificatosi nell'area flegrea nell'autunno del 1983, fino al reinsediamento definitivo delle medesime popolazioni, il fondo per la protezione civile è incrementato della somma di lire 58 miliardi.

3. All'onere di lire 58 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 2, si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea.

Art. 6.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è effettuato dall'intendenza di finanza competente per territorio con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

3. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente i termini per la realizzazione delle nuove iniziative industriali, è estesa anche alle iniziative da realizzarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativo alle strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali, per effetto dell'insediamento delle nuove iniziative industriali.

Art. 7.

1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.

Art. 8.

1. Il comma 14-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:

«14-*ter*. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purché appartenenti a comunità montane e purché le iniziative di insediamento siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64 del 1986. Nella stessa misura, alle medesime condizioni e modalità, il predetto contributo viene esteso agli insediamenti produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole».

Art. 9.

1. È prorogato al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12.

Art. 10.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*
LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 1278 a 1285 relativi alla scuola di perfezionamento in restauro dei monumenti, che muta denominazione in scuola di specializzazione, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti

Art. 1278. — È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Università di Napoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti.

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico-artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici ed ambientali.

Art. 1279. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 1280. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di architettura.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1281. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 1282. — Le materie di insegnamento che lo specializzando è tenuto a seguire sono complessivamente quindici, di cui undici fondamentali:

Al 1° anno:

1) istituzione di storiografia architettonica (metodologie analitiche e critiche);

2) storia del restauro e principi generali della conservazione;

3) storia della scienza e della tecnica edilizia;

4) tecnologia e patologia dei materiali;

5) tecniche di rilevamento (con elementi di topografia e fotogrammetria);

6) legislazione dei beni culturali e diritto urbanistico.

Al 2° anno:

7) tecniche di consolidamento (diagnostica ed interventi strutturali);

8) tecniche economiche applicate ai beni culturali;

9) tecniche del cantiere di scavo e di restauro;

10) pianificazione urbanistica delle aree di conservazione (archeologica, architettonica ed ambientale);

11) progettazione del restauro architettonico (per l'utilizzazione degli antichi edifici) e quattro opzionali da scegliere nel seguente

Elenco dei corsi opzionali

1) storia della città e del territorio;

2) storia delle culture architettoniche;

3) storia delle arti;

4) adattamento di antichi edifici e principi di museologia;

5) fisica tecnica ed impianti tecnici (per l'utilizzazione degli antichi edifici);

6) tecniche non distruttive di controllo;

7) inventario e catalogazione dei beni culturali;

8) tecniche di conservazione e di adeguamento edilizio;

9) estimo e contabilità dei lavori;

10) archeometria e metrologia antica;

11) principi di normalizzazione grafica per il restauro;

12) restauro delle pitture murali e dei dipinti.

Art. 1283. — Il consiglio della scuola stabilirà la partecipazione guidata da docenti, appositamente designati, a campagne di rilievo o ad un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni ed enti locali; qualora la convenzione non sia stipulata il consiglio della scuola individuerà altre attività pratiche corrispondenti. Sempre il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività con soggiorni all'estero presso strutture qualificate nel settore.

Le attività pratiche guidate, con obbligo di frequenza, di cui all'art. 1279 riguardano:

1) esercitazioni sui materiali edilizi, mediante sopralluoghi guidati in situ ed in laboratorio;

2) esercitazioni di controllo delle condizioni statiche mediante sopralluoghi guidati in situ ed in laboratorio;

3) studio e analisi delle consistenze monumentali e ambientali, mediante:

a) esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio ed a quella storico-bibliografica;

b) esercitazioni di rilievo architettonico e di restituzione grafica;

4) saggio di scavo archeologico;

5) progettazione di interventi di conservazione e di restauro;

6) esercitazioni di estimo e contabilità dei lavori;

7) esercitazioni di progettazione urbanistica in aree di conservazione mediante laboratori e seminari su centri antichi di piccola e media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane, su parchi e risorse naturali.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio stesso.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero, in laboratori universitari o estrauniversitari.

Art. 1284. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 1285. — Come previsto dalla normativa generale «il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi d'esame».

Dopo l'art. 1285 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Progettazione urbana.

Scuola di specializzazione in progettazione urbana

Art. 1286. — È istituita la scuola di specializzazione in progettazione urbana presso l'Università di Napoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in progettazione urbana.

La scuola ha lo scopo di fornire una approfondita e sistematica formazione critico-professionale post-universitaria nel campo della progettazione architettonica e di evidenziare, in specie sotto il profilo metodologico, tendenze, esigenze e strumenti attuali concernenti le problematiche dell'edificazione urbana.

Art. 1287. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 1288. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di architettura.

La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di architettura.

Art. 1289. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 1290. — Le materie fondamentali di insegnamento che lo specializzando è tenuto a seguire sono complessivamente sedici di cui:

Al 1° anno (6):

Area storico critica:
storia della città e del territorio.

Area delle teorie e delle tecniche di progettazione architettonica e urbana:
architettura della città 1ª.

Area delle tecnologie di progettazione:
tecnologie del recupero edilizio;
impianti tecnici urbani.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:
teorie tecniche della rappresentazione grafica;
teorie tecniche della analisi urbana.

Al 1° anno (5):

Area storico critica:
storia dell'urbanistica.

Area delle teorie e delle tecniche di progettazione architettonica e urbana:
architettura della città 2ª;
composizione architettonica.

Area delle tecnologie di progettazione:
tecnica delle costruzioni.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:
topografia, rilievo ed elementi di fotogrammetria.

Al 3° anno (2):

Area delle teorie e delle tecniche di progettazione architettonica e urbana:
progettazione urbana.

Area legislativa, normativa, estimativa:
legislazione edilizia e urbanistica,

ed inoltre tre corsi opzionali (uno per ogni anno).

Elenco corsi opzionali

Area storico critica:
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia dell'architettura.

Area delle teorie e delle tecniche di progettazione architettonica e urbana:
progettazione architettonica (attrezzature e impianti speciali);
caratteri tipologici dell'architettura;
urbanistica.

Area delle tecnologie di progettazione:
progettazione di grandi strutture;
industrializzazione edilizia;
infrastrutture di viabilità e trasporti.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:
cartografia tematica;
interpretazioni di immagini e telerilevamenti.

Area legislativa, normativa, estimativa:
economia urbana e regionale;
estimo urbano;
normative e regolamenti edilizi.

I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari. Le attività pratiche con obbligo di frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante i tre anni sono le seguenti:

1) esercitazioni di rilievo e analisi urbane;

2) esercitazioni di progettazione.

La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche ed al tirocinio è obbligatoria. In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame lo specializzando che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore di lezione, delle esercitazioni e del tirocinio.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuto utile sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 1291. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 1292. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 237

88A4238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 20 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 301, 302, 303 relativi alla scuola di specializzazione in allergologia che muta denominazione in quella di allergologia ed immunologia clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 236 a 239, relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia, che muta denominazione in quella di medicina fisica e riabilitazione, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 249 a 252, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta denominazione in quella di geriatria, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 305 a 309, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono soppressi.

Art. 5.

Dopo l'art. 245 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 245. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo immunologia clinica e allergologia, indirizzo immunologia diagnostica.

Art. 246. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 247. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 248. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo in immunologia clinica ed allergologia i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo in immunologia diagnostica i laureati in medicina e chirurgia ed in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, limitatamente all'indirizzo di immunologia clinica e allergologia.

Art. 249. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia speciale;
b) immunopatologia;
c) diagnostica di laboratorio e strumentale;
d) clinica e terapia.

Art. 250. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia.
autoimmunità
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:

Immunopatologia generale;

etiopatogenesi delle malattie allergiche;

etiopatogenesi delle malattie immunologiche;

immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;

diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;

diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;

clinica e terapia delle malattie immunologiche;

clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 251. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

immunologia	ore	40
immunogenetica	»	15
immunologia dei tumori e dei trapianti	»	15
citopatologia	»	100
autoimmunità	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunofarmacologia	ore	25
istopatologia	»	75

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50

Immunopatologia (ore 150):

immunopatologia generale	ore	50
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	30
etiopatogenesi delle malattie immunologiche	»	30
immunopatologia speciale I	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo di immunologica clinica ed allergologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

epidemiologia e statistica	ore	50
diagnostica allergologica	»	100

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia speciale II	»	50

Clinica e terapia (ore 200):

clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali	»	100
clinica e terapia delle malattie immunologiche	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico	»	100
clinica e terapia delle malattie autoimmuni	»	100
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica	»	50
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
epidemiologia e statistica	»	100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale II	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 252.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

a) reparti di degenza (clinica medica e nefrologia, semeiotica medica);

b) ambulatorio di allergologia e immunologia clinica (clinica medica e nefrologia, semeiotica medica);

c) laboratori di: immunocitologia, immunochimica, immunoistochimica, immunogenetica (clinica medica e nefrologia);

d) laboratorio dell'istituto di patologia generale (istituto di patologia generale).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 253. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria préparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 254. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 255. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 256. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 257. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 258. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;

farmacologia;

fisiologia dell'invecchiamento;

patologia geriatrica (I, II);

anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica I e II;

diagnostica per immagini e medicina nucleare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;

oftalmologia geriatrica;

otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;

parodontologia e odontoiatria geriatrica;

clinica geriatrica e terapia I e II;

chirurgia geriatrica;

ginecologia geriatrica;

urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;

dermatologia geriatrica;

neurologia geriatrica;

psicogeriatria;

pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale I e II;

psicologia dell'anziano;

formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;

riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;

riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;

terapia occupazionale e geragogia.

Art. 258. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 259. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 260.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica medica generale e terapia medica;

ospedale geriatrico «G. Stuard».

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 261. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo in medicina fisica e riabilitazione e indirizzo in riabilitazione neurologica.

Art. 262. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 263. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 264. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 265. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomeccanica;
c) diagnostica;
d) medicina clinica;
e) ortopedia e traumatologia;
f) scienze neurologiche;
g) medicina fisica e riabilitazione;
h) medicina sociale.

Art. 266. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:
biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:
medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:
neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:
medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.).

h) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 267. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):		
anatomia funzionale	ore	50
fisiologia applicata	»	50
Meccanica e biomeccanica (ore 100):		
biomeccanica	»	60
informatica biomedica	»	40
Diagnostica (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):		
medicina fisica e riabilitazione	»	20
psicologia e psicopatologia	»	20
Ortopedia e traumatologia (ore 50):		
ortopedia	»	50
Scienze neurologiche (ore 60):		
neurologia	»	40
neuropatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):		
reumatologia	ore	20
fisiopatologia respiratoria	»	20
cardiologia	»	20
chirurgia generale	»	20
medicina interna	»	20
Ortopedia e traumatologia (ore 100):		
ortopedia	»	50
traumatologia	»	50
Diagnostica (ore 60):		
elettromiografia	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Scienze neurologiche (ore 80):

neurologia	ore	30
neurotraumatologia	»	20
neurofisiopatologia	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica	»	20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi	ore	30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale)	»	30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia	»	20
traumatologia	»	20
traumatologia speciale	»	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione	»	50
terapia strumentale	»	30
idroclimatoterapia	»	20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	»	40
riabilitazione neurologica	»	30
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	ore	50
traumatologia	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione	»	200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica e riabilitazione	»	40
neuroriabilitazione	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):

traumatologia	ore	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):

cinesiologia e cinesiterapia	»	40
massoterapia e terapia manuale	»	30
rieducazione respiratoria	»	35
rieducazione del cardiopatico	»	35
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	30

Scienze neurologiche (ore 200):

neurologia	»	50
neuropsicologia clinica e riabilitativa	»	40
neuroriabilitazione	»	60
neurofisiopatologia	»	30
neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 268.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ortopedica e traumatologica;

clinica neurologica;

reparto di medicina fisica e riabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 269. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la previsione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni,

negli altri indirizzi di:

a) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni, psicopatologia forense, tossicologia forense.

Art. 270. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 271. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 272. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 273. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;

b) diagnostica medico-legale;

c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e medicina sociale;

f) criminologia e psicopatologia forense;

g) tossicologia forense.

Art. 274. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;

elementi di diritto pubblico;

elementi di diritto privato;

deontologia medica e legislazione sanitaria;

medicina legale penalistica I;

medicina legale penalistica II;

medicina legale civilistica e canonistica;

medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;

tanatologia medico-legale;

identificazione personale e indagini di sopralluogo;

semeiotica e diagnostica medico-legale;

emogenetica forense;

tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;

patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale e delle assicurazioni I;

medicina legale e delle assicurazioni II;

pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;

medicina sociale;

medicina del lavoro;

organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;

criminologia;

criminologia clinica;

vittimologia;

criminologia minorile;

psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;

tossicologia forense II;

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;

metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;

tossicologia generale;

tossicologia clinica;

tossicologia iatrogena;

tossicologia del lavoro;

tossicologia dello sport;

elementi di micologia.

Art. 275. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale	»	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-pato logica	»	25

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I	ore	50

Diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	»	100
tecniche di laboratorio	»	50

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II	»	100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I	»	50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica	ore	100
medicina legale militare	»	20

Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo	»	100
emogenetica forense	»	80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II	»	50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata	ore	50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario.nazionale	»	80
medicina sociale	»	50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria	»	20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense	»	50
criminologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II	ore	50
medicina legale civilistica e canonistica	»	100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia	»	100
criminologia clinica	»	100
psicologia giudiziaria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale	»	50
medicina sociale	»	50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense	»	100
criminologia minorile	»	75
vittimologia	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I	ore	150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I	»	100
tossicologia generale	»	50
tossicologia del lavoro	»	50
tossicologia iatrogena	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):		
deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50
Tossicologia forense (ore 350):		
tossicologia forense II	»	150
metodologia e diagnostica tossicologica-forense II	»	100
tossicologia clinica	»	50
tossicologia dello sport	»	30
elementi di micologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 276. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori, nella sala autoptica e negli ambulatori dell'istituto.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 203

88A4222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 163 a 167, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 163. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 164. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 165. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia; al funzionamento della scuola contribuiscono con le loro strutture gli istituti di clinica oculistica, istologia ed embriologia generale, anatomia e istologia patologica, clinica neurologica, semeiotica medica, medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 166. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 167. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 168. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 169. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):		
anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiopatologia della visione (ore 150):		
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione	»	150
Semeiotica oculare (ore 200):		
semeiotica clinica e strumentale	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):		
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50
Semeiotica oculare (ore 100):		
semeiotica clinica e strumentale	»	100
Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia	»	25
Chirurgia oftalmologica (ore 150):		
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):		
oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15
Chirurgia oftalmologica (ore 200):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	ore	100
Chirurgia oftalmologica (ore 300):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 170. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparti di degenza di clinica oculistica, ambulatori di clinica oculistica, centro di diagnostica strumentale, centro di ortottica e relativo ambulatorio e sale operatorie di clinica oculistica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 225 a 231, relativi alla scuola di specializzazione in immunoematologia, che muta denominazione in patologia clinica, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 225. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché, per gli indirizzi di patologia clinica - indirizzo generale e didattico ed immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 228, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo, indirizzo immunoematologico, indirizzo tecnico.

Art. 226. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo e indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 227. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e farmacia. Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di patologia generale.

Art. 228. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 229. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 230. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:
metodologia dei prelievi;
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:
tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica sistematica umana;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:
diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica;
microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:
patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia e immunopatologia:
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:
patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:
citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:
diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:
fisiopatologia del sangue;
organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale;
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale;
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche:
biochimica applicata;
tecniche chimiche e biochimiche applicate;
tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:
microbiologia applicata;
tecnica diagnostica microbiologica e virologica;
tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:
immunologia generale;
tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:
tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:
tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di analisi morfologica;
tecniche di dignostica genetica e citogenetica.

Art. 231. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):		
statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica	»	40
Tecnologia generale e strumentale (ore 80):		
tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica	»	40
Chimica e biochimica clinica (ore 80):		
chimica biologica	»	40
biochimica sistematica umana	»	40
Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):		
patologia generale I	»	80
Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):		
immunologia I	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno*:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):
- standardizzazione e controllo dei metodi . . . ore 30
- radioprotezione . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):
- tecniche analitiche generali II . . . » 30
- metodologia biochimica II . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
- analisi biochimico-cliniche I . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):
- diagnostica microbiologica e virologica . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):
- patologia generale II . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):
- immunoematologia I . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
- patologia molecolare I . . . » 25
- biochimica patologica . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
- citochimica e citoenzimologia . . . ore 25
- citopatologia e citogenetica I . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):
- metodologia dei prelievi . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):
- tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):
- analisi biochimico-cliniche II . . . » 30
- biochimica clinica . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):
- diagnostica microbiologica e virologica II . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):
- fisiopatologia endocrina . . . » 30
- fisiopatologia generale e speciale I . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):
- immunopatologia I . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):
- patologia molecolare II . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
- biologia e patologia delle ultrastrutture . . . ore 25
- citopatologia e citogenetica II . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
- tecniche di biologia cellulare ed animale . . . » 25
- sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
- analisi biochimico-cliniche III . . . » 30
- enzimologia . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):
- diagnostica parassitologica e micologica . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):
- fisiopatologia generale e speciale II . . . » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia dei prelievi (ore 80):
- immunologia II . . . » 30
- immunopatologia II . . . » 20
- immunopatologia II . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
- patologia del metabolismo . . . » 25
- patologia genetica . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):
- sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):
- analisi biochimico-cliniche IV . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):
- oncologia . . . » 50
- patologia cellulare e tessutale . . . » 50
- patologia clinica speciale . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):
- metodologia dei prelievi . . . ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
- tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):
enzimologia. ore 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):
fisiopatologia generale e speciale » 50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):
immunologia » 60
immunoematologia » 50
immunogenetica » 50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):
fisiopatologia del sangue » 60

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno - indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):
immunoematologia ore 60
immunopatologia . . . . . . » 40
immunogenetica . . » 40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):
diagnostica ematologica ed immunoematologica I . . » 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120):
fisiopatologia del sangue . . . . . » 80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale . . . . » 40

Monte ore elettivo ore 400

5° Anno - indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):
diagnostica ematologica ed immunoematologica II . . . . ore 120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240): . . . .
organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale . . . . » 120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . » 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):
microbiologia e virologia applicata . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):
biochimica applicata I . . . . ore 35
tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 80): . . . .
microbiologia applicata . . . . » 40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . » 35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):
immunologia generale . » 25
tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60): . . . .
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica. . . . . » 60

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70): . . . .
tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . » 35

Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche (ore 70): . . . .
biochimica applicata II . . . . » 35
tecniche enzimatiche. . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 50): . . . .
tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50): . . . .
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):
tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50): . . . .
tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):
tecniche di diagnostica citopatologica » 30
tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 232. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di patologia generale e servizio trasfusionale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Dopo l'art. 232 (ex 231) e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica:

Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 233. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione è successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 236, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi medico e tecnico. La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico.

Art. 234. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 235. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia; contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola gli istituti di genetica medica, chimica biologica, anatomia patologica, clinica ostetrica e ginecologica e zoologia.

Art. 236. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia; per l'iscrizione all'indirizzo medico sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 237. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) tecnico metodologica;

c) genetica;

d) medica.

Art. 238. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologia:
biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

b) Tecnico metodologica:
biometria e metodologia statistica;
genetica medica;
citogenetica;
endocrinologia e dosaggi ormonali;
oncologia;
genetica ematologica;
tecniche citologiche e citogenetiche;
biochimica clinica;
diagnostica prenatale.

c) Genetica:
genetica generale;
genetica molecolare;
genetica di popolazione;
genetica umana;
immunogenetica.

d) Medica:
genetica medica generale;
genetica medica speciale;
genetica clinica prenatale e pediatrica;
citogenetica clinica;
fisiopatologia della riproduzione.

Art. 239. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 220):

biologia cellulare	ore	60
chimica biologica	»	80
patologia generale	»	80

Tecnico metodologica (ore 80):

biometria e metodologia statistica	»	80

Genetica (ore 100):

genetica generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Tecnico metodologica (ore 100):

genetica medica	ore	100

Genetica (ore 300):

genetica molecolare	»	70
genetica di popolazione	»	60
genetica umana	»	100
immunogenetica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo medico:

Tecnico metodologica (ore 200):

citogenetica	ore	70
oncologia	»	70
diagnostica prenatale	»	60

Medica (ore 200):

fisiopatologia della riproduzione	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo medico:

Medica (ore 400):

genetica medica generale	ore	150
genetica medica speciale	»	150
genetica clinica prenatale e pediatrica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

genetica medica	ore	130
tecniche citologiche e citogenetiche	»	100
biochimica clinica	»	70

Medica (ore 100):

fisiopatologia della riproduzione	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

endocrinologia e dosaggi ormonali	ore	80
genetica ematologica	»	80
diagnostica prenatale	»	140

Medica (ore 100):

citogenetica clinica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 240. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori e servizi assistenziali di genetica medica; laboratori di chimica biologica e di patologia generale; laboratori di anatomia patologica con particolare riferimento a sezioni di produzione anticorpi monoclonali; cinetica cellulare; recettori tumorali; citologia;

laboratori e ambulatori di clinica ostetrica e ginecologica con particolare riferimento alle diagnosi prenatale;

laboratori di ematologia;

laboratori e ambulatori di clinica pediatrica, di puericultura, di clinica medica, di clinica oculistica, di clinica dermosifilopatica, di reumatologia, di patologia chirurgica, di clinica otorinolaringoiatrica, di malattie dell'apparato respiratorio, di nefrologia;

servizio di radiologia;

servizio di medicina legale e delle assicurazioni, di microbiologia;

sezione di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

servizio di diagnosi prenatale molecolare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 238

88A4239

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1988, n. 451.

Deroghe alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a piani di lavoro autosollevanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici;

Considerate le disposizioni del già citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164, che disciplinano le caratteristiche degli elementi costituenti i ponteggi metallici, nonché le modalità da seguire nella loro realizzazione, con particolare riguardo alla reciproca distanza tra i montanti ed al sottoponte di sicurezza;

Udito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Le norme del presente decreto riguardano deroghe di carattere generale — disposte ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto presidenziale n. 547 del 27 aprile 1955 — a talune disposizioni di seguito citate del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici a piani di lavoro autosollevanti, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.

Art. 2.

È ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27, primo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici.

Art. 3.

È ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti di cui all'art. 36, secondo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore distanza tra i montanti (colonne) rispetto a quella di m 1,80 prevista dall'art. 36 garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 ottobre 1988

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— L'art. 30 del D.P.R. n. 164/1956 dispone: «La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente».

Nota all'art. 2:

L'art. 27, primo comma, del D.P.R. n. 164/1956 dispone: «Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte a distanza non superiore a m 2,50».

Nota all'art. 3:

L'art. 36, secondo comma, del D.P.R. n. 164/1956 dispone: «I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m 1,80 da asse ad asse».

88G0510

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 settembre 1988.

Determinazione delle modalità per i versamenti dei contributi e di ogni altro provento accessorio da parte degli enti iscritti e per le operazioni di revisione delle denunce annuali da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonché per la definizione delle eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'ottavo comma dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che prevede l'approvazione delle modalità attuative delle disposizioni contemplate nei commi da 1 a 7 dello stesso articolo mediante apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno;

Visti l'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, l'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e l'art. 19 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, nella parte in cui vengono descritte le competenze delle prefetture e dei provveditorati agli studi nella fase di accertamento delle retribuzioni annue contributive;

Visti gli articoli 1226, 1227 e 1230 del decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939 relativi alle attività svolte dalle direzioni provinciali del tesoro e dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Riconosciuto che occorre determinare le citate modalità per i versamenti dei contributi e di ogni altro provento accessorio da parte degli enti iscritti e per le operazioni di revisione delle denunce annuali da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Considerato che le modalità di svolgimento delle citate operazioni debbono assicurare il versamento delle contribuzioni dovute nonché una tempestiva acquisizione dei dati contabili da parte delle Casse pensioni ai fini dei rendiconti annuali di gestione;

Considerato che occorre determinare le modalità per la definizione, entro il termine di cinque anni, delle eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988 coerentemente con le procedure ed al tasso d'interesse in vigore al 31 ottobre 1987, data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Distinte mensili

1. Le distinte mensili di accompagnamento dei mandati per il versamento dei contributi, da compilarsi a cura degli enti datori di lavoro su modelli predisposti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, comprendono:

a) l'indicazione della cassa pensioni;

b) i dati identificativi dell'ente versante nonché il relativo codice attribuito dalla Direzione generale degli istituti di previdenza;

c) il mese e l'anno di riferimento;

d) il numero dei dipendenti per i quali si versano i contributi;

e) l'ammontare complessivo degli emolumenti lordi effettivamente corrisposti ai dipendenti nel mese predetto, di importo corrispondente a quello del mandato per il pagamento delle retribuzioni;

f) l'ammontare complessivo di quelli, fra gli emolumenti di cui alla lettera *e)*, che risultino imponibili ai fini contributivi;

g) l'importo dei contributi corrispondenti all'ammontare di cui alla lettera *f)* determinato in base all'aliquota percentuale del contributo prevista per la cassa pensioni cui si riferisce la distinta.

2. I dati indicati al comma 1 sono forniti, sulla medesima distinta, distinguendo l'anno di competenza dagli anni precedenti.

Art. 2.

Versamenti mensili

1. Con decorrenza dal mese di gennaio 1989, gli enti datori di lavoro inviano al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, i mandati per il pagamento dei contributi con la distinta descritta all'art. 1.

2. Il tesoriere dell'ente riscontra la corrispondenza dell'importo di cui alla lettera *e)* della distinta mensile con quello del mandato per il pagamento delle retribuzioni e richiede il visto sulla distinta di versamento (mod. 124 T) dei contributi alla direzione provinciale del tesoro, che ne verifica l'importo con quello di cui alla lettera *g)* della distinta mensile trasmessa in originale e copia a cura dello stesso tesoriere.

3. Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 22 citato in premessa, il tesoriere provvede, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di corresponsione delle retribuzioni, a versare i contributi dovuti con accreditamento sulle contabilità speciali delle casse pensioni istituite presso le sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato ovvero; per gli enti titolari di conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, con accreditamento sul conto corrente degli istituti di previdenza acceso presso la stessa tesoreria centrale. In quest'ultimo caso l'ente, titolare del conto corrente, invierà alla Direzione generale del Tesoro, direttamente oppure tramite il proprio tesoriere la richiesta di prelevamento per l'importo dei contributi.

4. Per i versamenti in questione si applicano le attuali procedure amministrativo-contabili che prevedono la facoltà per le sezioni di tesoreria provinciale di rilasciare quietanze cumulative per ciascun versante ed apposite attestazioni, presentate dal tesoriere, per ogni ente debitore, restando esclusa la possibilità di richiedere distinte quietanze per singole unità del personale dipendente dagli enti interessati.

5. I versamenti degli enti ricompresi nell'ambito di applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720, continuano ad essere effettuati con giro-fondo disposto sulla contabilità speciale dell'ente interessato.

6. La direzione provinciale del Tesoro prende nota su apposito registro delle somme indicate nelle distinte mensili e delle date degli avvenuti versamenti effettuati sulle contabilità speciali.

7. Per gli enti intestatari di conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, la direzione provinciale del Tesoro ai fini del discarico dell'importo dei contributi dovuti acquisisce copia della richiesta di giro-fondi inviata alla Direzione generale del Tesoro. Gli stessi enti provvedono inoltre ad inviare alla medesima direzione provinciale del Tesoro copia autenticata della quietanza ricevuta dalla tesoreria centrale.

8. Entro il secondo mese successivo a quello cui si riferisce la contribuzione, le direzioni provinciali del Tesoro inviano ai competenti organi di controllo sugli enti ed alla Direzione generale degli istituti di previdenza l'elenco degli enti che non abbiano provveduto al versamento della contribuzione.

9. Le direzioni provinciali del Tesoro comunicano alla Direzione generale degli istituti di previdenza le somme riferite ai versamenti mensili di cui al comma 4 con situazioni contabili periodiche definite d'intesa tra la predetta Direzione generale e quella dei servizi periferici del Tesoro.

Art. 3.

Utilizzo di procedure informatiche

1. Al fine di una puntuale contabilizzazione dei versamenti effettuati dagli enti e per corrispondere con tempestività ai titolari di pensione i trattamenti conferiti, i sistemi informativi della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e della Direzione generale degli istituti di previdenza sono integrati ed utilizzati secondo modalità da stabilirsi d'intesa tra le predette direzioni generali.

Art. 4.

Denunce annuali

1. Le denunce annuali di cui al comma 4 dell'art. 22 citato in premessa, vengono rese, entro il 31 gennaio di ciascun anno, su modelli predisposti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ai fini della compilazione, nell'anno successivo a quello di competenza, degli elenchi generali dei contributi. Le denunce stesse, compilate dagli enti datori di lavoro, sono preventivamente sottoposte alla verifica delle competenti prefetture e provveditorati agli studi, ai sensi degli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

2. Le denunce di cui al comma 1 devono contenere, per ciascun dipendente e relativamente all'anno cui si riferiscono i contributi:

a) le generalità del dipendente;

b) i codici identificativi del dipendente stesso;

c) le retribuzioni annue contributive al 1° gennaio dell'anno ed alle successive date di variazione delle retribuzioni stesse;

d) i periodi di servizio resi.

Art. 5.

Ruoli generali dei contributi

1. Ogni anno, dal 1990, la Direzione generale degli istituti di previdenza, sulla scorta delle denunce annuali relative all'anno precedente, dopo averle revisionate secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 22 citato in premessa, provvede entro il 31 luglio alla redazione degli elenchi dei contributi accertati distintamente per cassa, ente datore di lavoro, iscritto.

2. La competenza ad emettere i ruoli di riscossione dell'importo dei contributi dovuti dagli enti datori di lavoro, rimane quella prevista dagli ordinamenti in vigore per le casse pensioni.

3. Le direzioni provinciali del Tesoro provvedono agli adempimenti relativi alla riscossione dei contributi accertati previa detrazione delle somme già versate ai sensi dell'art. 2.

4. L'ente datore di lavoro è tenuto a versare l'importo residuo entro due mesi dalla notifica del ruolo di riscossione con le procedure descritte nel precedente art. 2.

5. Gli elenchi generali dei contributi per l'anno 1989 riportano la situazione conseguente alle variazioni denunciate dagli enti datori di lavoro verificatesi nel corso del 1988. I relativi ruoli vengono posti in riscossione entro due mesi dalla notifica.

Art. 6.

Elenchi e ruoli suppletivi dei contributi

1. Qualora nella distinta mensile di accompagnamento dei mandati, di cui all'art. 1, siano comprese quote retributive e, quindi, importi contributivi riferiti ad anni

precedenti, l'ente provvede all'invio alla competente prefettura o provveditorato agli studi della documentazione necessaria per la compilazione degli elenchi ed emissione dei ruoli suppletivi.

2. I ruoli di cui al comma 1 vengono estinti con le modalità descritte all'art. 5, commi 3 e 4.

3. Qualora l'ente debba effettuare regolarizzazioni e sistemazioni contributive, riferite a periodi anteriori all'anno in corso, senza il contestuale versamento di competenze retributive arretrate, sulla documentazione inviata alla competente prefettura e provveditorato agli studi verranno indicate, da parte dello stesso ente le quote contributive nonché le somme e gli interessi di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Definizione delle morosità pregresse al 31 dicembre 1988

1. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 relative a ruoli di riscossione posti in pagamento fino a tale data sono estinguibili entro il 31 dicembre 1993 con l'applicazione dei tassi di interesse vigenti alla data del 31 ottobre 1987 previsti dall'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La contestazione del ruolo non solleva l'ente dal versamento delle somme relative alla parte non contestata. Qualora la contestazione risulti infondata, sulle corrispondenti somme gravano gli interessi di cui al comma 1 con effetto dalla scadenza dei relativi ruoli.

3. Le morosità di cui ai precedenti commi possono essere estinte a domanda da presentarsi alla competente direzione provinciale del Tesoro e per conoscenza alla Direzione generale degli istituti di previdenza, mediante rate semestrali posticipate in numero non superiore a 10 con decorrenza 1° gennaio 1989. Le direzioni provinciali del Tesoro hanno la facoltà di autorizzare l'immediato inizio dei pagamenti rateali con riserva di conferma da parte del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

4. Sulle eventuali morosità residue al 31 dicembre 1993, relative a ruoli posti in pagamento fino al 31 dicembre 1988, si applica la sanzione civile vigente alla stessa data del 31 dicembre 1993.

Art. 8.

Recupero delle somme dovute e non pagate

1. Dal 1° gennaio 1989, sulle somme dovute e non pagate, a carico dei soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi dovuti gravano gli interessi di cui al primo comma del precedente art. 7, ovvero le somme aggiuntive di legge.

Art. 9.

Coordinamento e vigilanza

1. Competono alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, le funzioni di coordinamento e vigilanza sugli adempimenti relativi alle diverse fasi di acquisizione ed accertamento delle somme dovute alle casse pensioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'interno
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 9 Istituti di previdenza, foglio n. 152

AVVERTENZA: in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, è pubblicata la circolare 1° ottobre 1988, n. 1/I.P., in materia di definizione delle morosità pregresse a tutto il dicembre 1988 e di applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1° gennaio 1989.

88A4230

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 ottobre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sybaris uno S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986 n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato il commissario liquidatore, in persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/*b*;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Liliana Zumerle, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente in Carugate (Milano), via S. Filippo Neri, 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente in Milano, via Bellincione, 15;

Vista la sentenza del 28 luglio 1988, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Sybaris uno S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Sybaris uno S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51;

Decreta:

1. La società «Sybaris uno S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, quale commissario liquidatore della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987), modificato con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1988) e composto dai signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/*b*;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Liliana Zumerle, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente in Carugate (Milano), via S. Filippo Neri, 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente in Milano, via Bellincione, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4260

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 17 ottobre 1988.

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto 3 dicembre 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988, concernente le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate, di cui all'art. 1, lettera *d)*, della citata legge;

Considerato che con il citato decreto è stato altresì fissato il termine entro cui le anzidette norme devono entrare in vigore;

Che detto termine, con scadenza il 7 novembre 1988, è risultato inadeguato;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare di sei mesi il termine di cui trattasi, in conformità al parere espresso al riguardo dalla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Il termine di entrata in vigore delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate di cui al decreto 3 dicembre 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988, è prorogato di mesi sei, a decorrere dal 7 novembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1988

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro dell'interno
GAVA

88A4273

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1988.

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1988-89. (Provvedimento n. 14/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-1977;

Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Si confermano, per la campagna 1988-89, i criteri per la determinazione di prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987).

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A4298

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 15/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 12/1987 del 26 marzo 1987;

Visto l'art. 19, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto dei telescritti n. 800.6/AG.483/6760 del 3 agosto 1988, n. 800.6/AG.483/6760 *bis* del 23 settembre 1988 con i quali il Ministero della sanità sollecita la revisione del prezzo al pubblico della specialità Desferal onde assicurarne la disponibilità necessaria per tutelare la salute dei talassemici;

Visto l'esito dell'esame dell'istanza, presentata dall'azienda interessata avverso il provvedimento CIP n. 12/1987 sopra richiamato, effettuato dalla commissione materie prime in data 3 marzo 1988;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale risultante dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è sostituito, per la specialità medicinale compresa nell'allegato *A*, con quello indicato nell'allegato stesso.

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Specialità - Ditta	Codice	Prezzo
Desferal - Ciba Geigy 10 fl 500 mg	020417010	91.450

88A4297

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 1° ottobre 1988, n. 1/I.P.

Definizione delle morosità pregresse a tutto il 31 dicembre 1988 ed applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1° gennaio 1989.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Alle prefetture
Alla regione Valle d'Aosta
Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissariato del Governo per la provincia di Trento
Ai provveditorati agli studi
Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle direzioni provinciali del Tesoro

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare
Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna
Al Ministero della sanità - Gabinetto
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alla Banca d'Italia - Direzione generale - Servizio rapporti con il Tesoro
Alla Ragioneria centrale degli istituti di previdenza
All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 1989, tutti gli enti con personale obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.) ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate (C.P.I.A.S.E.P.), amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dovranno applicare le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, riguardanti il versamento dei contributi previdenziali, le cui modalità operative sono state approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno del 12 settembre 1988.

Con la presente circolare, suddivisa in due parti, vengono precisati gli adempimenti previsti dal settimo comma del medesimo art. 22 per la definizione delle morosità pregresse al 31 dicembre 1988, nonché le procedure per l'applicazione della sanzione civile delle somme aggiuntive sui contributi previdenziali il cui pagamento viene omesso o ritardato stabilita dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, a far tempo dal 1° gennaio 1989.

Parte prima - DEFINIZIONE DELLE MOROSITÀ PREGRESSE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL 31 DICEMBRE 1988.

Il comma 7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, prevede la regolarizzazione delle morosità pregresse al 31 dicembre 1988 entro un termine di cinque anni con le procedure usuali ed al tasso d'interesse previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, (art. 27 regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, art. 6 decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3 e art. 28 decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153).

Si precisa al riguardo che, per morosità pregresse al 31 dicembre 1988, debbono intendersi tutti i debiti per contributi previdenziali dovuti dagli enti alle casse pensioni che siano stati denunciati alle competenti prefetture o provveditorati agli studi. Ne consegue che, sui contributi previdenziali dovuti ma non denunciati alla predetta data, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 1989 le somme aggiuntive di cui al punto *c)* del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Gli enti che si trovano in situazione di inadempienza contributiva (evasione in caso di mancata denuncia, oppure omissioni nei casi di mancato pagamento dei ruoli di riscossione) hanno pertanto la possibilità di sanare la irregolarità ai tassi di interesse di mora vigenti a tale data, evitando la sanzione civile delle somme aggiuntive in vigore dal 1° gennaio 1989, la cui applicazione viene illustrata nella seconda parte della presente circolare.

A) *Debiti contributivi accertati al 31 dicembre 1988, ossia quelli per i quali risultano emessi i ruoli di riscossione regolarmente in carico presso le direzioni provinciali del Tesoro.*

Gli enti che intendono fruire dei benefici in questione dovranno:

estinguere in unica soluzione i debiti iscritti a ruolo; oppure

chiedere la dilazione delle morosità pregresse accertate con domanda di rateazione da presentare alla direzione provinciale del Tesoro competente, inviandone copia alla Direzione generale degli istituti di previdenza - Divisione XVII.

È inteso che gli enti che non adottino una delle due suddette modalità di regolarizzazione delle morosità pregresse sono passibili, secondo le procedure in vigore al momento dell'entrata in vigore del settimo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87, di essere sottoposti a tutte le misure previste dalla legge per il recupero coattivo dei contributi previdenziali, non escluso l'accertamento di eventuali responsabilità patrimoniali e penali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti.

La domanda di rateazione deve essere presentata a firma del legale rappresentante dell'ente. La direzione provinciale del Tesoro preciserà espressamente nel provvedimento di concessione della rateazione che il mancato o ritardato pagamento di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio e la instaurazione immediata delle procedure coattive di recupero.

La dilazione con l'applicazione dei soli interessi di mora sarà concessa all'ente moroso secondo un piano di rateazione che non può superare dieci semestralità a decorrere dal 1° gennaio 1989, e comunque con termine ultimo di scadenza 31 dicembre 1993.

Le direzioni provinciali del Tesoro hanno facoltà di autorizzare l'inizio immediato dei pagamenti rateali secondo i criteri sopraindicati, con riserva di conferma da parte del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i comuni e le province che richiedano la dilazione, possono rilasciare, a garanzia della complessiva morosità arretrata inestinta al 31 dicembre 1988, una delegazione di pagamento al proprio tesoriere, onorabile da quest'ultimo anche mediante anticipazioni di tesoreria, nei limiti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare alle casse pensioni, alla prescritta scadenza, l'importo delle rate di ammortamento provvedendo ove necessario agli opportuni accantonamenti.

Si precisa ad ogni buon fine che sulle eventuali morosità residue al 31 dicembre 1993, relative a ruoli posti in pagamento, si applicano le somme aggiuntive a partire da tale data.

B) *Debiti contributivi ancora da denunciare alle prefetture e ai provveditorati agli studi per l'emissione di elenchi e ruoli suppletivi.*

Gli enti eventualmente debitori per contributi arretrati dovuti per legge e non denunciati ai fini dell'emissione degli elenchi e dei ruoli suppletivi, onde evitare le sanzioni previste dal punto *C)* dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87, convertito in legge n. 48/88, sono tenuti ad effettuare la relativa denuncia entro e non oltre il 31 dicembre 1988 alla competente prefettura o provveditorato agli studi, che, dopo gli ordinari controlli, procederà, all'emissione degli elenchi e ruoli suppletivi entro il 30 giugno 1989.

Si precisa in particolare che la suddetta procedura dovrà essere adottata da tutti gli enti che, in seguito all'applicazione di accordi e contratti collettivi di lavoro, abbiano corrisposto al personale dipendente emolumenti retributivi con effetto retroattivo senza provvedere alla contestuale dovuta regolarizzazione contributiva.

Parte seconda: SOMME AGGIUNTIVE DAL 1° GENNAIO 1989.

Le somme aggiuntive sono applicate a titolo di sanzione civile dal 1° gennaio 1989 per i contributi previdenziali di pertinenza delle casse pensioni indicate in premessa dovuti e non denunciati entro il 31 dicembre 1988, nonché per tutti i contributi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1989 non denunciati e/o non versati alle scadenze stabilite dalla legge.

Le somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, variano a seconda delle diverse situazioni e comportamenti che danno luogo all'inadempienza nel pagamento dei contributi, così come di seguito specificato:

A) *Lettera* a) *del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87: applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali.*

L'importo della somma aggiuntiva indicato dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 è dovuto in caso di omissione costituita dal mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è stato accertato con l'emissione dei ruoli di riscossione (ruoli generali, ruoli suppletivi, ruoli per sistemazioni contributive, ruoli per quote a carico, ruoli *ex lege* n. 336/70, ruoli di riscatto, ruoli ex art. 2 legge n. 29/79) in carico presso le direzioni provinciali del Tesoro. L'importo stesso va calcolato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del ruolo e corrisponde al tasso dell'interesse di differimento e dilazione determinato a norma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, *maggiorato di cinque punti,* (attualmente al 21,125% previsto dal decreto interministeriale 17 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1988 + 5 punti). L'importo della somma aggiuntiva, calcolata con le modalità predette, non potrà superare di due volte l'importo dei contributi omessi o tardivamente versati. Dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo del pagamento della somma aggiuntiva nella predetta misura massima, decorrono gli interessi legali sul debito complessivo costituito dal valore capitale più somma aggiuntiva (il tasso degli interessi legali è fissato nel 5% dall'art. 1284 del codice civile).

B) *Lettera* b) *del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87: applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da incertezze oggettive connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.*

L'importo della somma aggiuntiva è dovuto in misura inferiore rispetto al precedente punto *a)* nel caso in cui l'omissione o il ritardato pagamento dei contributi siano ascrivibili ad *incertezze oggettive* riguardanti la pensionabilità di determinati emolumenti retributivi o, in genere, ai presupposti giuridici per il pagamento dei contributi. Si precisa che il requisito dell'oggettività dell'incertezza è ravvisabile solo in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi definiti nel tempo attraverso il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o l'assunzione di una apposita determinazione amministrativa.

L'importo della somma aggiuntiva in questione è pari al tasso dell'interesse di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 402/81 già citato, *senza ulteriori maggiorazioni*. La somma aggiuntiva in misura ridotta decorre dal momento di insorgenza dell'obbligo di versamento del contributo. La riduzione dell'importo sopra detto è ammessa per quanto riguarda gli istituti di previdenza, fino alla data in cui viene emanata la circolare o l'atto generale recante la determinazione definitiva nel merito della questione.

C) *Lettera* c) *del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87: applicazione della somma aggiuntiva in caso di evasione contributiva.*

Costituisce evasione contributiva l'inadempienza nel pagamento dei contributi previdenziali connessa con l'omessa o infedele denuncia da parte degli enti datori di lavoro, di importi dovuti per legge a tale titolo.

L'importo della somma aggiuntiva da applicare nei casi in questione è quello previsto dalla lettera *c)* del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87, pari *al 50% dei contributi evasi*, con il limite massimo pari a due volte l'importo del contributo non denunciato e non pagato. Dal giorno dell'insorgenza dell'obbligo del pagamento della somma aggiuntiva nella predetta misura massima, decorrono gli interessi legali. Ai fini della corresponsione della somma aggiuntiva in esame, gli enti si atterranno ai seguenti criteri:

1) la somma aggiuntiva viene *liquidata* dall'ente, a seguito di determinazione dell'ente stesso o su richiesta della Direzione generale degli istituti di previdenza, oppure di un ispettore degli istituti stessi all'uopo incaricato, ovvero in occasione del versamento mensile di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87;

2) il pagamento del contributo arretrato e della relativa somma aggiuntiva va perfezionato con una *contestuale denuncia* integrativa su appositi modelli, da presentare alle competenti prefetture o provveditorati agli studi al fine dell'emissione — a seguito dei dovuti controlli — di elenchi suppletivi e di eventuali ruoli suppletivi per maggiori importi dovuti rispetto a quelli già versati;

3) la decorrenza iniziale del periodo in cui si computa la somma aggiuntiva corrisponde al termine ultimo per il versamento dei contributi dovuti (terzo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87); la scadenza finale è quella del versamento del contributo arretrato e della somma aggiuntiva in sezione di Tesoreria provinciale.

Si precisa che, per quanto riguarda emolumenti retributivi arretrati corrisposti al personale dipendente in applicazione di accordi o contratti nazionali di lavoro, l'obbligo di denuncia e pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali insorge nel momento stesso in cui vengono effettivamente pagati i miglioramenti economici.

L'importo della somma aggiuntiva in caso di evasione contributiva può essere ridotto a quello più basso previsto dal punto *a)* del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 ove la situazione di irregolarità sia denunciata spontaneamente dall'ente prima di contestazione o richiesta degli istituti di previdenza e comunque *entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento* (corrispondente a quello previsto dal terzo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87); in ogni caso, la riduzione in questione è concessa soltanto quando l'ente proceda al pagamento contestuale di quanto denunciato nel predetto termine di mesi dodici.

D) *Applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali da collegarsi ad intempestiva erogazione di finanziamento pubblico previsto per legge o per convenzione.*

La fattispecie in questione è configurata dal quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 e si riferisce a tutti gli enti non economici, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro i quali traggano le risorse finanziarie per il proprio funzionamento da finanziamenti e contributi pubblici previsti per legge o convenzione.

L'importo della somma aggiuntiva è dovuto in misura ridotta dagli enti in parola con riferimento ai soli periodi in cui l'omesso pagamento sia derivato da un ritardo dei finanziamenti pubblici suddetti. In tal caso l'importo ridotto della somma aggiuntiva dovuto alle casse pensioni citate in premessa è pari al 12% del contributo dovuto, come da delibera del 22 aprile 1988 del consiglio d'amministrazione degli istituti di previdenza, da applicarsi per il solo periodo in cui si è verificato il ritardo. La documentazione comprovante il ritardo suddetto deve essere presentata alle direzioni provinciali del Tesoro, che hanno facoltà di provvedere alla riduzione della somma aggiuntiva dovuta, con le modalità sopra descritte.

Si raccomanda agli uffici ed enti in indirizzo una puntuale e completa applicazione delle istruzioni di cui sopra.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO 1

TESTO DELL'ART. 22 (COMMI DA 1 A 7) DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1987, N. 359, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 440.

Art. 22.

Contributi e prestazioni previdenziali

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(a)*, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno [pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26, n.d.r.].

(a) L'art. 2, comma 21, del D.L. n. 463/1983 prevede che: «Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni».

ALLEGATO 2

TESTO DELL'ART. 4 (COMMI DA 1 A 5) DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1987, N. 536, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1988, N. 48.

Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in regione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *(a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

(a) Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 è riportato nell'allegato 3.

(b) Il testo dell'art. 67 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*). — Sono revocati salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore, alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

ALLEGATO 3

TESTO DELL'ART. 13 (PRIMO COMMA) DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 402, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 537.

Art. 13.

Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di 5 punti *(a)*, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

(a) la maggiorazione sul tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari è stata portata ad 8,50 punti dal settimo comma dell'art. 1 del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986, n. 11.

88A4240

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 203

Corso dei cambi del 18 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1349,750	1349,750	1349,45	1349,750	1349,750	1351 —	1349,950	1349,750	1349,750	1349,75
Marco germanico	745,050	745,050	745,60	745,050	745,050	745,41	745,070	745,050	745,050	745,05
Franco francese	218,340	218,340	218 —	218,340	218,340	218,28	218,350	218,340	218,340	218,35
Fiorino olandese	660,790	660,790	661,25	660,790	660,790	661,07	660,870	660,790	660,790	660,79
Franco belga	35,548	35,548	35,55	35,548	35,548	35,54	35,546	35,548	35,548	35,54
Lira sterlina	2356 —	2356 —	2359 —	2356 —	2356 —	2364 —	2356,200	2356 —	2356 —	2356 —
Lira irlandese	1992,200	1992,200	1993 —	1992,200	1992,200	1992,22	1992,350	1992,200	1992,200	—
Corona danese	193,180	193,180	193,35	193,180	193,180	193,20	193,130	193,180	193,180	193,18
Dracma	9,095	9,095	9,11	9,095	—	—	9,095	9,095	9,095	—
E.C.U.	1544,200	1544,200	1545,80	1544,200	1544,200	1545 —	1544,500	1544,200	1544,200	1544,20
Dollaro canadese	1121,600	1121,600	1123 —	1121,600	1121,600	1120,05	1121,200	1121,600	1121,600	1121,60
Yen giapponese	10,607	10,607	10,615	10,607	10,607	10,60	10,612	10,607	10,607	10,60
Franco svizzero	881,360	881,360	881,80	881,360	881,360	881,52	881,500	881,360	881,360	881,36
Scellino austriaco	105,930	105,930	106 —	105,930	105,930	106 —	105,930	105,930	105,930	105,93
Corona norvegese	201,370	201,370	201,75	201,370	201,370	201,84	201,510	201,370	201,370	201,37
Corona svedese	216,380	216,380	216,75	216,380	216,380	216,62	216,990	216,380	216,380	216,38
FIM	314,460	314,460	314,90	314,460	314,460	314,92	314,650	314,460	314,460	—
Escudo portoghese	9,020	9,020	9,03	9,020	9,020	9,03	9,028	9,020	9,020	9,02
Peseta spagnola	11,333	11,333	11,36	11,333	11,333	11,25	11,330	11,333	11,333	11,33
Dollaro australiano	1090 —	1090 —	1091 —	1090 —	1090 —	1091,95	1089,500	1090 —	1090 —	1090 —

Media dei titoli del 18 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,300
» » » 22- 6-1987/91	86,250
» » » 18- 3-1987/94	72,750
» » » 21- 4-1987/94	72 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,300
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,225
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,250
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	99,800
» » » » 1- 8-1984/91	99,675
» » » » 1- 9-1984/91	99,625
» » » » 1-10-1984/91	99,850
» » » » 1-11-1984/91	99,875
» » » » 1-12-1984/91	99,350
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	99 —
» » » » 18- 4-1986/92	98,400
» » » » 19- 5-1986/92	95,850
» » » » 20- 7-1987/92	97,500
» » » » 19- 8-1987/92	98,050
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	98 —
» » » » 18- 6-1986/93	95,375
» » » » 17- 7-1986/93	95,925
» » » » 19- 8-1986/93	95,800
» » » » 18- 9-1986/93	96,550
» » » » 20-10-1986/93	96,700
» » » » 19-12-1986/93	96,350
» » » » 18-11-1987/93	96,600
» » » » 1- 1-1988/93	97,175
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,100
» » » » 1- 2-1985/95	95,775
» » » » 1- 3-1985/95	93,900
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,525
» » » » 1- 7-1985/95	94,975
» » » » 1- 8-1985/95	95,175
» » » » 1- 9-1985/95	95,175
» » » » 1-10-1985/95	95,825
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	95,950
» » » » 1- 1-1986/96	96,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	96,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	94,350
» » » » 1- 5-1986/96	94,175
» » » » 1- 6-1986/96	94,500
» » » » 1- 7-1986/96	94,700
» » » » 1- 8-1986/96	94,375
» » » » 1- 9-1986/96	94,800
» » » » 1-10-1986/96	94,900
» » » » 1-11-1986/96	95,550
» » » » 1-12-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1987/97	95,900
» » » » 1- 2-1987/97	95,625
» » » » 18- 2-1987/97	95,600
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,425
» » » » 1- 6-1987/97	94,800
» » » » 1- 7-1987/97	95 —
» » » » 1- 8-1987/97	95,050
» » » » 1- 9-1987/97	97,350
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,475
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,775
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,225
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,300
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,450
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,300
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,725
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,275
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,325
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,200
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,625
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,975
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,750
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,350
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,075
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 11,50% 1-10-1990	99,300
» » » 9,25% 1-11-1990	96,375
» » » 9,25% 1-12-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,500
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,600
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,575
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,350
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,150
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,625
» » » » 1983/90 11,50%	107,100
» » » » 1984/91 11,25%	107,025
» » » » 1987/91 8,75%	99,200
» » » » 1984/92 10,50%	107,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	104,950
» » » » 1985/93 9,00%	103,500
» » » » 1985/93 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 6,90%	93,550
» » » » 1987/94 7,75%	95,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M18108

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ducati Energia* di Bologna:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Materiali ceramici ed affini - S.A.M.C.A.* di Bibbiano (Reggio Emilia):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.C.M. International* (gruppo S.C.M.), di Villa Verucchio (Forlì):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.C.M. Industria* (gruppo S.C.M.), di Rimini (Forlì):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 1° novembre 1982:
pagamento diretto: si.

5) *Gruppo S.C.M.*, comprendente: S.r.l. Minimax di Coriano (Forlì); S.p.a. Samco di Villa Verucchio (Forlì); S.r.l. C.M.R. di Villa Verucchio (Forlì):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rue Royale Diana* di Merate (Como):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Rue Royale Diana* di Merate (Como):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ocrim* di Cremona:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mario Boselli industrie tessili* (dal 30 settembre 1987 Mario Boselli Jersey), con sede in Sant'Omobono Imagna (Bergamo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Mario Boselli industrie tessili* (dal 30 settembre 1987 Mario Boselli Jersey), con sede in Sant'Omobono Imagna (Bergamo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Zinder* di Trezzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 3 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Schwarz Italia* di Lodi (Milano):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Schinder*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento in Concorezzo (Milano):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sabo* di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sabo* di Gorla Minore (Varese):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Magnolia*, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. L.B.M.* di Bottanuco (Bergamo), fallita in data 8 ottobre 1987:

periodo: dall'8 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dall'8 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Les Camiselles* di Dorno (Pavia), fallita in data 9 marzo 1987:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Fonderie e officine Franco Marcati di Carlo Marcati*, con sede in Legnano (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 21 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Eurodoks magazzini generali* di Pioltello (Milano):

periodo: dal 13 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 143/85.

16) *S.p.a. Besana* di Corsico (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 16 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Besana* di Corsico (Milano), fallita in data 17 luglio 1987:

periodo: dal 17 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.p.a. A.V.I.R.*, unità di Sesto Calende (Varese) e Asti:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Argenterio* di Dello (Brescia):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Sihi idromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Sihi idromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino, stabilimento di Giaveno e uffici di Torino:

periodo: dal 17 febbraio 1988 al 16 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1981: dal 20 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pons & Cantamessa*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Gallino gomma*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti di Cavaglia (Vercelli) e Regina Margherita (Torino):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Gallino gomma*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti di Cavaglia (Vercelli) e Regina Margherita (Torino):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Stamat*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sidotec*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Linfleur*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ennepi*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimento di San Gillio (Torino):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Rayton Fissore*, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento di Cherasco (Cuneo):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Terrestre marittima*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

11) *S.a.s. Bonino Casa della poltrona di Bonino M. & C.*, con sede in Cortemilia (Cuneo) e stabilimento di Cortemilia (Cuneo):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Filidea*, con sede in Caresanablot (Vercelli) e stabilimento di Caresanablot (Vercelli):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. OMTES - Off. mecc. tranc. e stampaggi & C.*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fila sport*, con sede in Biella (Vercelli), magazzino di Cerrione (Vercelli) e magazzino di Massazza (Vercelli):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicrem*, con sede in Pizzighettone (Cremona) e stabilimento di Pizzighettone (Cremona):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sicrem*, con sede in Pizzighettone (Cremona) e stabilimento di Pizzighettone (Cremona):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si (dal 23 marzo 1988).

3) *S.p.a. Sima meccanica oleodinamica* (in amministrazione straordinaria), con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sima meccanica oleodinamica* (in amministrazione straordinaria), con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. R.C.D.* (in amministrazione straordinaria), con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. R.C.D.* (in amministrazione straordinaria), con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

9) *S.p.a. Savio*, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova-Sestri (Genova):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1982: dal 1° novembre 1981;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Savio*, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova-Sestri (Genova):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1982: dal 1° novembre 1981;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

11) *S.r.l. Edil sud*, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 7 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Edil sud*, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dall'8 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si

13) *S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit*, con sede in Roccasecca (Frosinone) e stabilimento di Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 18 marzo 1985 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: sì;
periodo pregresso.

14) *S.r.l. Serragiumenta laterizi*, con sede in Altomonte (Cosenza) e stabilimento di Altomonte (Cosenza):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 25 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Serragiumenta laterizi*, con sede in Altomonte (Cosenza) e stabilimento di Altomonte (Cosenza):

periodo: dal 26 maggio 1987 al 25 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. S.I.L.S. - Soc. ind. laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Russo pavimenti*, con sede in Rose (Cosenza) e stabilimento di Rose (Cosenza):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Russo pavimenti*, con sede in Rose (Cosenza) e stabilimento di Rose (Cosenza):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Fer-Art Shoes*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Fer-Art Shoes*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo):

periodo: dal 18 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Legnochimica*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Legnochimica*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Legnochimica*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si (dal 23 marzo 1988).

25) *S.p.a. Mitem sud*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, strada statale n. 106 Jonica:

periodo: dal 24 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori contratto f.l.

26) *S.p.a. Mitem sud*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, strada statale n. 106 Ionica:

periodo: dal 25 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori contratto f.l.

27) *S.p.a. M.S.T.M.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 10 aprile 1987 al 10 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 10 aprile 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 10 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n 301/79.

28) *S.p.a. M.S.T.M.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dall'11 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: fallimento in data 10 aprile 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 10 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.p.a. Gualdo ceramica*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Gualdo ceramica*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

31) *S.p.a. SELM - Soc. energia Montedison*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Sabato*, con sede in Miggiano (Lecce) e stabilimento di Miggiano (Lecce):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Società industriale del Galiitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Nuova Samin* (già *Sameton*), con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Nuova Samin* (già *Sameton*), con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 2 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. I.M.E.G.*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimenti di Acquabianca (Lucca) e Cave di Vagli (Lucca):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

38) *S.p.a. O.T.M.A.*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;.
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. O.T.M.A.*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (dal 23 marzo 1988): si.

40) *S.p.a. Colussi Perugia*, con sede in Petrignano d'Assisi (Perugia) e stabilimento di Petrignano d'Assisi (Perugia):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Colussi Perugia*, con sede in Petrignano d'Assisi (Perugia) e stabilimento di Petrignano d'Assisi (Perugia):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

42) *S.r.l. Ciet*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimenti di Monsano (Ancona) e Montecassiano (Macerata):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. La Torretta*, con sede in Ardore Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Ardore Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

44) *Dit calzaturificio Adam*, con sede in Castignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Castignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 31 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Snia fibre*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Mecar* gia *Merloni casa*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983 dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Mecar* gia *Merloni casa*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983 dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. General pavimenti di L. Girardi & C.*, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Alutekna* (ex *Elemes & Laval*), con sede in Marcon (Venezia) e stabilimenti in Marcon e Marghera (Venezia):

periodo: dal 29 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Società veneziana conterie* (gruppo Efim) con sede e stabilimento in Venezia-Murano:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Società veneziana conterie* (gruppo Efim), con sede e stabilimento in Venezia-Murano:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.L.M. - Società lavorazioni metalliche*, con sede e stabilimento in S. Bonifacio (Verona):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sanremo moda uomo*, con sede e stabilimento in Caerano S. Marco (Treviso):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sanremo moda uomo*, con sede e stabilimento in Caerano S. Marco (Treviso):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata* di Spilimbergo (Pordenone):

periodo: dal 5 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata* di Spilimbergo (Pordenone):

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramiche Ragno*, con sede in Modena e stabilimenti ubicati nelle province di Modena e Reggio Emilia:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

2) *S.p.a. Sacep* di Bertinoro (Forlì), fallita in data 16 settembre 1987:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Samil* di Migliarino (Ferrara), fallita in data 13 marzo 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.a.s. Jupes 80 di Galletti Roberto & C.*, con sede in Forlì, fallita in data 30 ottobre 1986:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Mariella* di Meldola (Forlì):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 19 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 18 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

6) *S.p.a. Azzurra Baby* di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Basital refrattari basici* (ex *Dolomite*), con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Industrie Pirelli*, con sede in Milano; azienda articoli tecnici, Milano; azienda Seregno, Milano; aziende accessori industriali, Milano; divisione prodotti diversificati, Milano; gestione unità centralizzate, Milano; unità produttive e uffici centrali, Milano:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1982: dal 22 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti* ex *Pirelli Acc. I*, con sede in Milano, dal 1° dicembre 1987 *Pirelli sistemi antivibranti S.p.a.*, stabilimenti di via Caviglia n. 3, Milano, via Ripamonti n. 88, Milano:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1982: dal 22 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino, stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 25 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria), stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria), stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria), stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Manifattura Martiny*, con sede in Torino, stabilimento di Venaria (Torino) e uffici di Torino:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Ceramiche Benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 27 novembre 1986;
causale: fallimento in data 28 novembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, n. 8962/31.

10) *S.p.a. Ceramiche Benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 28 novembre 1986 al 28 maggio 1987;
causale: fallimento in data 28 novembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 maggio 1987, n. 9237/18.

11) *S.p.a. Ceramiche Benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 29 maggio 1987 al 21 giugno 1987;
causale: fallimento in data 28 novembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 maggio 1987, n. 2937/18.

12) *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G. L. & C.*, con sede in Rossa frazione Cerva (Vercelli) stabilimento di Rossa frazione Cerva (Vercelli):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: fallimento in data 8 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.n.c. Lume*, con sede in Alessandria, stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 5 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Filatura di Grignasco*, con sede in Grignasco (Novara), stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Grignasco (Novara):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Filatura di Grignasco*, con sede in Grignasco (Novara), stabilimento di Borgosesia (Vercelli) e Grignasco (Novara):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro), stabilimento di Torino:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: fallimento in data 31 dicembre 1986 - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Sirce refrattari*, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sirce refrattari*, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 22 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 23 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 23 gennaio 1988: CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *Soc. Carle & Montanari*, con sede in Milano, stabilimento di Ovada (Alessandria):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

22) *S.r.l. Ferronavale S. Bartolomeo*, con sede in La Spezia, stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Società cooperativa Apuana a r.l.*, con sede e stabilimento in Vagli di Sopra (Lucca):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Labor*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento in San Gimignano (Siena):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Imtap Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali varie:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Imtap Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali varie:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si (dal 23 marzo 1988).

5) *S.a.s. Lanificio Italtessile dei Fratelli Mazzoni*, con sede e stabilimento in Prato (Firenze):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Oleificio fiorentino*, con sede e stabilimento in Scandicci (Firenze):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Silap*, con sede e stabilimento in Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Tessile Fiorentina*, con sede e stabilimento in Prato (Firenze):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Citiesse*, con sede e stabilimento in S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Cerpelli*, con sede e stabilimento in Viareggio (Lucca):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Cerpelli*, con sede e stabilimento in Viareggio (Lucca), fallita in data 5 ottobre 1987:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.a.s. Lanificio Italtessile dei Fratelli Mazzoni*, con sede e stabilimento in Prato (Firenze):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si (dal 23 marzo 1988).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.r.l. Gemei*, presso S.p.a. Birra Peroni industriale, unità di Napoli-Miano:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Gemei*, presso S.p.a. Birra Peroni industriale, unità di Napoli-Miano:

periodo: dal 3 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

3) *Società cooperativa a r.l. Camst Sicilia* presso Montedison, unità di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 marzo 1984 al 2 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

4) *Società cooperativa a r.l. Camst Sicilia* presso Montedison, unità di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 3 settembre 1984 al 1° marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

5) *Società cooperativa Camst Sicilia* presso S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo:

periodo: dal 18 gennaio 1985 al 17 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 17 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *Società cooperativa Camst Sicilia* presso S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo:

periodo: dal 18 luglio 1985 al 17 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 17 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Alfa* presso Fincantieri cantieri navali italiani S.p.a., unità di Ancona:

periodo: dal 5 settembre 1987 al 4 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Alfa* presso Fincantieri cantieri navali italiani S.p.a., unità di Ancona:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 20 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, (ex *Gela*) con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, (ex *Gela*) con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. F.lli Iaccarino*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Litosud*, con sede in Napoli e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Salid*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Cartoplast - reparto rotocalco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Pasquale Monaco & C.*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4234

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 settembre 1988 i poteri conferiti all'avv. Angiolino Maggiolo commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Consorzio interprovinciale province Treviso e Venezia Tre.Ven.Lat.», con sede in Venezia-Mestre, sono stati prorogati fino al 28 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1988 la dott.ssa Simonetta Dupuis è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale dell'Università agraria di Campagnano - Società cooperativa a aresponsabilità limitata», con sede in Campagnano di Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 aprile 1979, in sostituzione dell'avv. Giovanni Vetrano, deceduto.

88A4249

MINISTERO DELLE FINANZE.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1988, il primo dirigente Carlo De Paolis è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale Piemonte, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione in sostituzione del dirigente superiore dott. ing. Armando Ancona.

88A4250

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ammissione alle provvidenze nazionali di film, nel caso che la presenza di cittadini comunitari comporti una valutazione discriminante.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento del 14 settembre 1988, ha disposto che le competenti autorità amministrative, qualunque sia l'ufficio od organo che debba assumere i relativi provvedimenti, ammetteranno senza discriminazione alcuna alle provvidenze nazionali di cui alle leggi n. 1213/65 e n. 163/85 i film alla cui realizzazione abbiano partecipato cittadini comunitari, che sono a tal fine equiparati ai cittadini italiani, nonché i film prodotti da una società con sede legale in Italia, i cui amministratori siano di nazionalità italiana o di un altro Stato membro della CEE e che svolga nel territorio italiano d della CEE la maggior parte della sua attività.

88A4251

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 11 ottobre 1988 ha autorizzato la società «Isfid - Investimenti e servizi fiduciari S.p.a.»; in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 11 ottobre 1988 ha autorizzato la società «Polilogos S.r.l.», in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 17 ottobre 1988 ha autorizzato la società «Finarco revisioni S.r.l.», con sede legale in Pistoia, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A4248

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1988:

nella commissione elettorale centrale il sig. Bottino Giuseppe è nominato in sostituzione del sig. Patanè Francesco;

nella commissione elettorale circoscrizionale per la sede centrale, la sig.ra Rispoli Anna Maria è nominata in sostituzione della sig.ra Puglia Fiorella;

nella commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, il sig. Nuccilli Giovanni è nominato in sostituzione della sig.ra Rispoli Anna Maria;

nella commissione elettorale circoscrizionale per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, il sig. Furlani Gianni è nominato in sostituzione della sig.ra Macri Patrizia;

nella commissione elettorale circoscrizionale per Abruzzo, Molise e Puglia, il sig. Avantaggiati Vincenzo è nominato in sostituzione del sig. Mastropasqua Carlo.

Con lo stesso decreto nella commissione elettorale circoscrizionale per la Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, si rettifica in «Antonio» il nome del componente sig. Porcaro, indicato erroneamente in «Giovanni» nel precedente decreto.

88A4300

GIUSEPPE MARZIALE *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189